



AFFARI GENERALI - 368 REG.DEC.

**OGGETTO:** Convenzione per l'attuazione del "Progetto IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva" per lo sviluppo di attività di supporto alla realizzazione di obiettivi di inclusione sociale e riduzione dei rischi di marginalità di cittadini fragili e/o in carico ai servizi sociosanitari. Avviso ai soggetti del Terzo Settore, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro, come individuati all'art. 14, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA  
INTEGRATA DI TRIESTE**

**DECRETO  
DEL DIRETTORE GENERALE**

L'anno **duemiladiciassette**  
il giorno uno del mese di giugno

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dott. Nicola Delli Quadri**

**nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 090/Pres. dd. 28 aprile 2016, giusta D.G.R. n. 694 dd. 28 aprile 2016**

Documento sottoscritto con firma digitale e successivamente sottoposto ad archiviazione e conservazione legale, secondo la normativa vigente

OGGETTO: Convenzione per l'attuazione del "Progetto IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva" per lo sviluppo di attività di supporto alla realizzazione di obiettivi di inclusione sociale e riduzione dei rischi di marginalità di cittadini fragili e/o in carico ai servizi sociosanitari. Avviso ai soggetti del Terzo Settore, costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro, come individuati all'art. 14, comma 2, della L.R. 31 marzo 2006, n. 6.

Premesso che:

- la Regione Friuli Venezia Giulia, con L.R. n. 6 dd. 31.03.2006 e s.m. ed i. – recante “*Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale*” - ha auspicato l’adozione di misure attuative coordinate all’interno del sistema integrato, allo scopo di realizzare, nel territorio regionale, un sistema organico di interventi e servizi che favorisca la qualità della vita, l’autonomia individuale, le pari opportunità, la non discriminazione, la coesione sociale, la prevenzione, la riduzione e l’eliminazione delle condizioni di bisogno, di disagio e di esclusione sociale;
- che, contestualmente, ha stimolato il realizzarsi dell’integrazione sociosanitaria, finalizzata al coordinamento e all’integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari, al fine di assicurare una risposta unitaria alle esigenze di salute e di benessere della persona, indipendentemente dal soggetto gestore degli interventi, riconoscendo - nel contempo - il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro;
- che, nell’Atto Aziendale di diritto privato dell’allora A.S.S. n. 1 “Triestina” - elaborato e sottoscritto ai sensi dell'art. 3, comma 1 bis, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m. ed i., approvato definitivamente con deliberazione n. 391 dd. 22.11.2012 - tutt’ora vigente - all'art. 2, rubricato “*Missione aziendale e principi informativi*”, è previsto, come “*proprio compito strategico contribuire allo sviluppo della salute della comunità....*” facendosi “*parte attiva per promuovere reti territoriali di sicurezza che vedano operative le istituzioni e gli altri soggetti dell’associazionismo, del privato sociale, del volontariato al fine di costruire un sistema sinergico di collaborazione e integrazione*”;

richiamate, inoltre, le recenti misure di inclusione attiva e sostegno al reddito, a livello regionale e nazionale, che prevedono la formulazione di progetti personalizzati di attivazione sociale e lavorativa dei beneficiari, sostenuti da una rete integrata di interventi e servizi del territorio (servizio sociale dei comuni, centri per l'impiego, servizi sanitari, scuole) e con i soggetti del Terzo Settore, quali:

- la Misura di Inclusione Attiva (MIA), di cui all’art. 2 della L.R. 10 luglio 2015, n. 15, “*Misure di inclusione attiva e di sostegno al reddito*”;
- il Sostegno per l’Inclusione Attiva (SIA), di cui al Decreto interministeriale del 26 maggio 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2016);

ricordato ora che, nel comune di Trieste, è in atto - da alcuni anni - in ambiti territoriali con rilevante presenza di case di edilizia residenziale pubblica, il programma “Habitat-Microaree”, avente finalità di promozione del benessere e della coesione sociale, realizzato in sinergia tra soggetti pubblici (A.T.E.R. di Trieste, Comune di Trieste, Azienda Sanitaria di Trieste), associazioni, organismi della

cooperazione sociale e del volontariato;

atteso che, con provvedimento n. 873 del 31.12.2009, successivamente modificato con provvedimento n. 443 del 23.12.2011, è stato approvato il Protocollo di Intesa tra l'allora Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 "Triestina", il Comune di Trieste e l'A.T.E.R. di Trieste, per il programma "Habitat-Microaree Trieste";

considerato che tale protocollo si prefigge, tra l'altro, il rafforzamento dei campi di intervento attinenti alla riqualificazione dello spazio fisico dei rioni e alla promozione di forme di partecipazione attiva dei cittadini, che in tali rioni vivono ed operano, anche tramite il coinvolgimento di altri organismi istituzionali territoriali e del Terzo Settore;

preso atto che, nel protocollo citato, i soggetti pubblici coinvolti hanno riconosciuto la necessità e l'opportunità di implementare il senso ed il ruolo del Programma "Habitat-Microaree", attraverso un sviluppo dello stesso sia in senso intensivo (in riferimento alle aree già oggetto delle azioni del programma, attraverso lo studio di azioni integrate innovative), sia in senso estensivo (mediante un allargamento alle altre aree della città);

rilevato inoltre che, coerentemente con il sopra citato protocollo d'intesa, nel "Piano di Zona 2013-2015 Ambito 1.2 Trieste", tutt'ora vigente, è stato inserito l'obiettivo regionale n. 11.2, "*Promuovere lo sviluppo di comunità attraverso il programma Habitat-Microaree*";

evidenziato che, in particolare, la Macroazione n. 11.2.1 prevede di "*Promuovere e favorire la partecipazione attiva, l'inclusione sociale e lo sviluppo di comunità nelle aree oggetto di intervento*" e di attivare "*Attività di sostegno, accompagnamento, presa in carico integrata di utenti dei servizi e di persone fragili residenti nelle microaree*";

ricordato, peraltro, che il Programma Attuativo Annuale (PAA) - anno 2017, per gli Ambiti 1.1, 1.2 e 1.3, stabilisce - tra altro - la realizzazione del "*Censimento ed analisi delle stipule dei patti d'inclusione sottoscritti nelle aree interessate dal programma Habitat-Microaree per l'erogazione delle nuove misure di sostegno economico nazionale e regionale – MIA e SIA*";

preso atto che, in esecuzione degli artt. 3 e 5 della L.R. F.V.G. 16.10.2014 n. 17, con Decreto del Presidente della Regione n. 264/Pres. dd. 31.12.2014, con effetto dal 1° gennaio 2015, è stata costituita l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", con sede legale in Trieste, Via Giovanni Sai nn. 1 – 3, con personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale e che, nello specifico, ai sensi del punto 3. del D.P.G.R. n. 264/Pres/2014 cit., l'A.A.S. n. 1 "Triestina" è succeduta nell'intero patrimonio dell'A.S.S. n. 1 "Triestina", contestualmente soppressa, nonché in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi e nelle sue funzioni;

atteso che, con deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 679 dd. 22.4.2016, recante "*L.R. 17/2014: avvio delle Aziende sanitarie universitarie integrate di Trieste e di Udine ai sensi dell'art. 4, comma 2, e atti conseguenti ai sensi dell'art. 10, comma 6*", attuata con D.P.Reg. n. 088/Pres. dd. 27.04.2016, si è dato atto, fra l'altro:

- dell'incorporazione - a far data dall'1.05.2016 - dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria "Ospedali Riuniti" di Trieste da parte dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina", la quale subentra nelle funzioni del predetto Ente soppresso, secondo le modalità definite con il protocollo d'intesa approvato con la D.G.R. n. 612 dd. 13.04.2016 e

sottoscritto in data 22.04.2016;

- della modifica - a decorrere dall'1.05.2016 – della denominazione dell'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 1 "Triestina" in Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste (nel prosieguo A.S.U.I.Ts);

acclarato che, nel contesto delle iniziative inclusione e contrasto alla marginalità finalizzate alla prevenzione e promozione della salute per i cittadini di Trieste, l'A.S.U.I.Ts intende proporre uno specifico progetto denominato "IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva", al fine di promuovere, in collaborazione con la rete dei servizi e con il supporto attivo di partner Terzo Settore, azioni e interventi di carattere trasversale alle Microaree ed ai servizi dell'A.S.U.I.Ts medesima, volti a supportare la realizzazione di percorsi di inclusione e sostegno delle fasce fragili della popolazione;

tenuto conto che, nello specifico, il predetto Progetto intende sperimentare - con la collaborazione ed il supporto a titolo non oneroso di partner del Terzo settore - l'attivazione di un punto di supporto all'accesso ai servizi sociosanitari e all'implementazione di percorsi d'inclusione sociale e di riduzione dei rischi di marginalità delle fasce più fragili della popolazione nonché promuovere attività di carattere trasversale d'informazione e di comunicazione relativamente alle Microaree ed ai servizi dell'A.S.U.I.Ts;

richiamati, in particolare:

- il D.Lgs. n. 460/1997 e s.m. ed i. (*Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale*), in base al quale - fra altro - "*Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi ... prevedono ...*" i requisiti e i possibili ambiti di attività, ivi espressamente elencati, nonché "*Sono in ogni caso considerate ONLUS ... gli organismi di volontariato ... e le cooperative sociali ...*";
- la L. n. 328/2000 e s.m. ed i. (*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali*), che riconosce al Terzo settore ruolo attivo nella organizzazione e nella gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, stabilendo, in particolare, che "*alla gestione e all'offerta dei servizi provvedono soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati*" (art. 1) e prevedendo, ai fini dell'affidamento dei servizi previsti della stessa legge, per favorire l'attuazione del principio di sussidiarietà, "*il ricorso a forme di aggiudicazione o negoziali che consentano ai soggetti operanti nel terzo settore la piena espressione della propria progettualità*" (art. 5);
- la L.R. n. 23/2004 e s.m. ed i. (*Disposizioni sulla partecipazione degli enti locali ai processi programmatori e di verifica in materia sanitaria, sociale e sociosanitaria e disciplina dei relativi strumenti di programmazione, nonché altre disposizioni urgenti in materia sanitaria e sociale*), contenente, tra altro, norme volte alla consolidazione ed allo sviluppo dell'integrazione socio-sanitaria, consentendo l'avvio della sperimentazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari;

- l'art. 11, comma 1, della L.R. F.V.G. n. 6/2006 sopra richiamata, secondo il quale le *“Aziende per i servizi sanitari partecipano alla programmazione ed alla realizzazione del sistema integrato, con particolare riferimento all'integrazione sociosanitaria”*;
- l'art. 14, della medesima L.R. n. 6/2006 cit., in cui viene riconosciuto *“il ruolo sociale dei soggetti del terzo settore e degli altri soggetti senza scopo di lucro”* (comma 1), i quali *“... concorrono alla programmazione in materia sociale, sociosanitaria e socioeducativa ...”* e *“... partecipano altresì alla progettazione, attuazione, erogazione e, qualora non fornitori di servizi e interventi, alla valutazione dell'efficacia degli interventi e servizi del sistema integrato”* (comma 3), specificando che *“è promosso, prioritariamente, il coinvolgimento dei soggetti operanti che apportano risorse materiali o immateriali proprie”* (comma 3);
- la L.R. n. 23/2012 e s.m. ed i. (*Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale*), che prevede la possibilità, in attuazione del principio di sussidiarietà e per promuovere forme di amministrazione condivisa, per le organizzazioni di volontariato e di promozione sociale, iscritte negli appositi Registri regionali da almeno sei mesi, di stipulare convenzioni con la Regione, gli enti e aziende - il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione e gli enti locali (artt. 14 e 25) - per lo svolgimento di attività e servizi assunti integralmente in proprio, di attività innovative e sperimentali, di attività integrative complementari o di supporto a servizi pubblici e di attività frutto di co-progettazione tra le organizzazioni e l'ente pubblico;
- la Deliberazione della Giunta Regionale F.V.G. n. 1032 dell'1 giugno 2011 (*Atto di indirizzo riguardante le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi sociali previsto dall'art. 35 della L.R. 6/2006*), nella quale si sottolinea che il principio di sussidiarietà può trovare concreta esplicitazione attraverso gli strumenti giuridici per l'instaurazione dei rapporti tra i soggetti del Terzo Settore e la Pubblica Amministrazione, già previsti dal D.P.C.M. 30 marzo 2001, e attraverso le forme di affidamenti dei servizi e di collaborazione, di cui all'atto di indirizzo medesimo;

ricordato, peraltro, che, con provvedimento n. 813 dd. 21.12.2007, già l'allora A.S.S. n. 1 “Triestina” aveva deliberato, fra altro, di avvalersi, nell'ambito degli indirizzi legislativi regionali, del contributo offerto da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, degli enti e delle istituzioni appartenenti al settore privato sociale ed operanti senza fini di lucro, delle organizzazioni della cooperazione sociale, delle associazioni di volontariato e di promozione sociale nonché da parte di partner aziendali che, su base volontaria, condividano la necessità di intervenire attivamente per l'implementazione del sistema integrato degli interventi e dei servizi socio-sanitari, sulla scorta di appositi rapporti convenzionali che stabiliscano e disciplinino i necessari ambiti di collaborazione organizzativi e gestionali;

ritenuto, per quanto sopra esposto, di individuare, quale tipologia di partner per le attività in parola, i soggetti appartenenti al Terzo Settore, in ragione sia della peculiarità delle attività oggetto di convenzionamento, sia dell'interesse per l'Azienda di avvalersi delle capacità specifiche e valoriali garantite da tali soggetti giuridici - in virtù della loro natura e degli scopi statutari - al fine di valorizzare il ruolo del Terzo Settore medesimo, nell'ambito della realizzazione del sistema integrato, attraverso l'attuazione di progetti sperimentali ed innovativi, e favorire forme di coinvolgimento attivo dei soggetti del predetto Terzo Settore, che diano concreta attuazione al principio della sussidiarietà e

consentano la loro effettiva partecipazione all'esercizio della funzione sociale nonché la piena espressione della capacità progettuale e organizzativa;

precisato che, ai fini del convenzionamento in parola, si considerano appartenenti al Terzo Settore i soggetti - con o senza personalità giuridica - costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati all'art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 cit. ed all'art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit., e precisamente: le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale e le fondazioni, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all'Albo regionale delle cooperative di cui all'art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all'art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l'attività da convenzionare;
- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all'anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell'Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell'art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.ed i. nonché operare in settori d'interesse per l'attività da convenzionare;

considerato opportuno, quindi - nell'ambito di quanto già deliberato con il provvedimento n. 813/2007 cit. - di avvalersi della collaborazione di soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto ad individuare il partner più idoneo a garantire la realizzazione dell'attività relative al predetto Progetto, fra i soggetti del Terzo Settore operanti senza fini di lucro, secondo le caratteristiche e con le modalità di cui all'Avviso e relativi allegati (moduli "Fac-simile di manifestazione d'interesse al convenzionamento", "Schema di convenzione" e "Fac simile di proposta progettuale-piano di attività"), unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale, e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l'interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

ribadito che il supporto alla realizzazione del "Progetto "IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva", si dovrà concretizzare, precipuamente, nelle seguenti attività:

- azioni di consulenza e supporto all'accesso ai servizi rivolti in particolare alle fasce fragili della popolazione;
- interventi di supporto alla realizzazione di progetti personalizzati di inclusione e attivazione sociale e lavorativa previsti da vigenti misure, quali MIA e SIA;

- azioni informative/divulgative/di comunicazione, relative ai progetti delle Microaree aziendali;
- supporto alla progettazione e realizzazione di iniziative di sviluppo di comunità attiva e solidale;

che, per la realizzazione delle predette attività, si richiede al partner la disponibilità a garantire un impegno di carattere quotidiano, dal lunedì al venerdì (da dettagliare in sede di proposta progettuale), per un minimo di 15 ore settimanali, finalizzato ad espletare attività al pubblico e di back office, da svolgersi presso la sede della Microarea Cittavecchia di Via del Pane 6 e/o presso altre sedi eventualmente individuate;

atteso che la selezione dei partner, ai fini dell'eventuale stipula del rapporto convenzionale, avverrà da parte di una commissione appositamente individuata che valuterà e selezionerà motivatamente – tra i soggetti del Terzo Settore in possesso dei requisiti richiesti che abbiano manifestato il proprio interesse al convenzionamento – il più idoneo in base ai parametri indicati nell'allegato Avviso;

considerato di doversi, conseguentemente, riservare l'individuazione dei soggetti - come sopra identificati - più idonei a garantire la realizzazione delle attività relative al “Progetto “IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva”, sulla scorta degli esiti della procedura avviata con l'Avviso, unito al presente provvedimento;

ritenuto, pertanto, opportuno individuare, quale Referente aziendale per l'attività relativa alla gestione della predetta iniziativa, il Coordinatore Sociosanitario o suo eventuale delegato;

atteso che il presente provvedimento è presentato - in collaborazione con la Direzione Sociosanitaria - dalla Responsabile della Struttura Complessa Affari Generali, che ne attesta la regolarità tecnica, amministrativa e la legittimità e i cui uffici ne hanno curato l'istruzione e la redazione;

rilevato che il Direttore Sanitario risulta assente dal 29 maggio 2017 a tuttora;

che, con decreto n. 252 dd. 11/05/2016 è stato affidato al dott.ssa Lucia Pelusi, in caso di temporanea assenza o impedimento del Direttore Sanitario, l'incarico di sostituto del Direttore Sanitario;

inteso il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Coordinatore Sociosanitario e del sostituto del Direttore Sanitario;

## **Il Direttore Generale**

### **Decreta**

per quanto esposto in narrativa, di:

1. individuare quale tipologia di partner per le attività di cui al “Progetto IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva”, i soggetti appartenenti al Terzo Settore - con o senza personalità giuridica - costituiti con finalità civiche e operanti senza fini di lucro nell’ambito dei servizi del sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale - come individuati all’art. 1, comma 5, della L. n. 328/2000 cit. ed all’art. 14 della L.R. n. 6/2006 cit. - e, precisamente: le cooperative sociali e loro organismi rappresentativi, le organizzazioni di volontariato, le associazioni ed enti di promozione sociale e le fondazioni, purché in possesso dei seguenti requisiti:

- in caso di cooperative sociali: iscrizione, da almeno sei mesi, all’Albo regionale delle cooperative di cui all’art. 3 della L.R. F.V.G. n. 20/2006 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di volontariato: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro generale del volontariato organizzato, di cui all’art. 5 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m.i., in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare;
- in caso di associazioni di promozione sociale: iscrizione, da almeno sei mesi, al Registro regionale delle Associazioni di Promozione Sociale del Friuli Venezia Giulia, di cui all’art. 20 della L.R. F.V.G. n. 23/2012 e s.m. ed i., in settori di specifico interesse per l’attività da convenzionare;
- in caso di fondazioni e altre associazioni civili o analoghe: iscrizione, da almeno sei mesi, all’anagrafe unica delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS) dell’Agenzia delle Entrate del Friuli Venezia Giulia ed il possesso dei requisiti contemplati dalle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) ed i) dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 460/1997 e s.m.i. cit. nonché operare in settori, in settori di interesse per l’attività da convenzionare;

2. avvalersi – nell’ambito di quanto già deliberato con il provvedimento n. 813/2007 cit. – della collaborazione dei soggetti del Terzo Settore senza fini di lucro e, pertanto, di dare avvio al procedimento volto all’individuazione dei soggetti più idonei a garantire il supporto alla realizzazione del “Progetto IN\_Città. Il punto per una città sociale e inclusiva”, secondo le caratteristiche e le modalità dell’Avviso e relativi allegati (moduli “Fac-simile di manifestazione d’interesse al convenzionamento”, “Schema di convenzione” e “Fac simile di proposta progettuale-piano di attività”), che - unito al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale - contestualmente, si approva e con il quale, appunto, rendere noto ai predetti soggetti, l’interesse aziendale alla stipula di un rapporto convenzionale;

3. riservarsi l’individuazione degli enti del Terzo Settore - in possesso dei requisiti di cui al punto 1. - più idonei a garantire la realizzazione e la gestione dell’iniziativa in parola, in base agli esiti della procedura avviata con l’Avviso di cui al precedente punto 2;

4. individuare il Coordinatore Sociosanitario, o suo eventuale delegato, quale Referente aziendale della predetta iniziativa;

5. pubblicare il presente atto integralmente sul sito internet aziendale.

Nessuna spesa consegue al presente provvedimento, che diviene esecutivo, ai sensi dell'art. 4 della L.R. 21/92, come sostituito dall'art. 50 della L.R. 49/96, alla data di pubblicazione all'Albo aziendale telematico.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Nicola Delli Quadri

Parere favorevole del  
Direttore Amministrativo  
Dott. Michele Rossetti

Parere favorevole del sostituto del  
Direttore Sanitario  
Dott.ssa Lucia Pelusi

Parere favorevole del  
Direttore Sociosanitario  
Dott. Flavio Paoletti

Allegati: 4